

LE QUESTIONI PROCESSUALI

A) Le dichiarazioni di ricusazione ed i loro effetti sul dibattimento

Nel corso del dibattimento – iniziato il giorno 11 maggio 2000 – Cesare Previti ha presentato alla Corte d'appello numerose dichiarazioni di ricusazione nei confronti dei tre componenti del Collegio. Si sono complessivamente instaurati sette procedimenti incidentali, cinque dei quali hanno visto confermate dalla Suprema Corte le ordinanze di inammissibilità di volta in volta emesse dalla Corte d'appello di Milano, prima della emissione della presente sentenza; in pendenza del termine per la redazione dei motivi ex art. 544 c.p.p., con deliberazione assunta in data 8 luglio 2003, la Corte di cassazione confermava le due ordinanze, con le quali la Corte d'appello aveva rispettivamente respinto e dichiarato inammissibile le due ultime dichiarazioni di ricusazione.

In breve, le iniziative dell'imputato hanno sempre avuto ad oggetto provvedimenti presi dal Tribunale, traendo spunto da un recente orientamento giurisprudenziale (cfr., Cass. Sez. VI, 19 gennaio 2000, n.316; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2002, n. 7798) emerso proprio in relazione a precedenti dichiarazioni dello stesso ricusante nell'ambito del medesimo procedimento, tendente a riconoscere rilevanza astratta di comportamenti endoprocessuali del giudice ai fini *de quibus*, sia pure solo come sintomatico momento dimostrativo di una "inimicizia grave" che deve comunque essere basata su dati di fatto estranei al processo ed autonomi rispetto a questo.

La sesta dichiarazione di ricusazione era presentata in data 27 marzo 2003, quando il dibattimento si trovava nelle battute finali della fase della discussione, erano ormai terminati gli interventi di tutti i difensori e si erano fissate ulteriori udienze per le dichiarazioni finali degli imputati che ne avevano fatto richiesta (Acampora e Previti) ai sensi dell'art. 523, comma 5 c.p.p., dopo che, all'udienza del 26 marzo, entrambi si erano allontanati per "motivi personali".

Non rilevando la ricorrenza di alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla legge, la Corte d'appello procedeva ai sensi dell'art.127 c.p.p., fissando udienza camerale per il giorno 15 aprile 2003; il Tribunale, nell'udienza del 2 aprile 2003, procedeva alla assunzione delle dichiarazioni finali dell'imputato Acampora, che – come detto - ne aveva fatto richiesta.

Il dibattimento era ulteriormente rinviato (in assenza del Previti) all'udienza del 16 aprile 2003, in esito alla quale, il Tribunale prendeva nuovamente atto della assenza dell'imputato – che non aveva, così come nella precedente occasione, dedotto legittimo impedimento – e, ai sensi dell'art.524 c.p.p., dichiarava chiuso il dibattimento.

Non si procedeva però alla immediata deliberazione ai sensi dell'art.526 c.p.p. atteso il divieto ex art. 37 comma 2 c.p.p., poiché non risultava depositata l'ordinanza della Corte d'appello. Il provvedimento era pubblicato in data 17 aprile e con il medesimo era respinta la dichiarazione di ricusazione.

In data 22 aprile 2003 la difesa dell'imputato depositava ricorso per cassazione avverso tale ordinanza ed il giorno successivo, con istanza scritta, chiedeva alla Corte d'Appello di disporre, con decreto motivato ai sensi dell'art. 127 comma 8 c.p.p. la sospensione dell'esecuzione di quella ordinanza; scrivevano i difensori che, se è vero che *"l'annullamento della Cassazione travolgerebbe anche l'eventuale sentenza di merito, è altrettanto vero che l'esecuzione dell'ordinanza produrrebbe, nel frattempo, effetti irreparabili, non solo sul piano dell'immagine, ma pure sul piano del danno materiale"*.

Con ordinanza depositata il 24 aprile 2003, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile la predetta istanza.

All'udienza del 26 aprile 2003, il Tribunale, prendendo atto della avvenuta rimozione del divieto di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 37 comma 2 c.p. ad opera della ordinanza di rigetto da ultimo citata, non di meno non poteva procedere a deliberazione, stante il deposito – nel corso della stessa mattinata - di nuova dichiarazione di ricusazione, la settimana.

Alla base dell'ultima iniziativa dell'imputato era posto il provvedimento con il quale – nell'udienza del 16 aprile 2003 – il Tribunale aveva dichiarato chiuso il dibattimento, con ciò impedendo

(secondo le doglianze del ricusante) la raccolta delle sue dichiarazioni finali. La deliberazione era quindi aggiornata all'udienza del 29 aprile 2003.

Nelle more, la difesa Previti depositava note scritte, con le quali si chiedeva al Tribunale di sospendere la deliberazione ai sensi dell'art. 37 comma 2 c.p.p., sul presupposto che, con riferimento a qualunque provvedimento della Corte d'appello sulla dichiarazione di ricusazione, il divieto si dovrebbe intendere rimosso solo in presenza della irrevocabilità: di tal che l'avvenuto deposito di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 17 aprile 2003 doveva imporre al Tribunale di arrestarsi sulla soglia della camera di consiglio, in attesa del pronunciamento del giudice di legittimità.

Infine, la mattina del 29 aprile 2003 era depositata ordinanza con la quale la Corte d'Appello, con procedura "de plano", sottolineando la "macroscopica tardività" dell'ultima dichiarazione di ricusazione, la dichiarava inammissibile, irrogando al ricusante "data la palese inammissibilità" la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 c.p.p. in misura prossima al massimo edittale.

All'udienza in pari data, la difesa Previti ribadiva l'istanza di sospensione della deliberazione già presentata, e formulava oralmente seconda istanza – tendente al medesimo risultato – sulla base di un singolo precedente giurisprudenziale (cfr. **Cass., Sez. III, 14 novembre 2001, Martinenghi**) **secondo cui "in tema di ricusazione, in pendenza di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata "de plano" ai sensi del primo comma dell'art.41 c.p.p., è inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo della impugnazione, che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione"**.

In altre parole, l'adozione "de plano" della ordinanza di inammissibilità non integrerebbe di per sé i presupposti per la rimozione del divieto di cui all'art.37 comma 2 c.p.p., occorrendo attendere (a differenza di ciò che avviene quando la decisione della Corte d'appello sia stata adottata con procedura camerale ex art.127 c.p.p.) l'irrevocabilità dell'ordinanza di inammissibilità della ricusazione.

Il Tribunale si ritirava per la deliberazione, prendendo in esame – alla stregua del disposto di cui all'art.527 comma 1 c.p.p. – in via preliminare tutte le questioni che potevano precludere l'esame del merito.

La prima in ordine logico è, appunto, quella testé prospettata, investendo essa la possibilità stessa, per il Tribunale composto da giudici oggetto di dichiarazione di ricusazione, di pronunciare sentenza: e va subito detto che il collegio ritiene di essere oggi a ciò pienamente legittimato, sulla base di un duplice ordine di considerazioni.

Come è noto, la norma contenente il divieto di cui all'art. 37 comma 2 c.p.p. è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale, che ne hanno via via ridimensionato la portata rispetto alla originaria, rigida drasticità.

Sollecitata ad intervenire da una fattispecie concreta in cui il Pretore di Rossano era stato oggetto di quattro dichiarazioni di ricusazione (le quali, osservava il remittente, pur nella diversità della forma e delle argomentazioni svolte, si presentavano sostanzialmente identiche) la Corte si richiamava – pur consapevole della diversità dei due istituti - ad una propria recente decisione in tema di rimessione, nell'ambito della quale si era osservato come l'analogo divieto disegnasse una disciplina priva di "equilibrio soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice nella ponderazione codicistica".

Con una motivazione secca e stringata, i giudici della Consulta rilevavano che " il possibile abuso - ad avviso del pretore rimettente ben documentato nel caso in esame - è idoneo a determinare la paralisi della funzione processuale, con la conseguente compromissione del bene costituzionale dell'efficacia del processo, che è aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione, ricollegabile a vari precetti costituzionali, fra i quali l'art. 101 Cost., invocato dal giudice a quo ".

Pertanto, pur dovendo essere riconosciuta la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle scansioni processuali, nel rispetto del principio di ragionevolezza occorre che non venga compromessa, di fatto, la nozione stessa del processo.

In definitiva "sono da censurare, pure alla luce del principio di razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino ad un uso distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale": è necessario dunque dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.37 comma 2 c.p.p. – concludono i giudici nel dispositivo – nella parte in cui , qualora sia riproposta la

dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (cfr. Corte Cost., 23 gennaio 1997, 10).

Già all'indomani della decisione, non si era mancato di osservare come la soluzione ad un problema analogo (possibile uso distorto dell'istituto a fini strumentali e dilatori) fosse stata diversa per l'ipotesi della rimessione, con riferimento alla quale la Consulta – sulla base di argomentazioni del tutto sovrapponibili – aveva invece ritenuto che il rimedio dovesse consistere nella rimozione tout court del divieto di pronunciare sentenza, senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di reiterazione di richieste sulla base dei “medesimi elementi”.

In tale situazione, è accaduto che altri giudici di merito, pur consapevoli della citata decisione e della nuova fisionomia conseguentemente assunta dalla norma in questione, nondimeno abbiano più volte inteso portare all'esame della Corte altre fattispecie concrete, in relazione alle quali il dubbio di legittimità costituzionale dell'art.37 comma 2 c.p.p. non aveva perduto rilevanza, proprio per la asserita insufficienza dei limiti entro i quali si era tenuta la Consulta nel circoscrivere, come sopra detto, le ipotesi nelle quali il giudice doveva ritenersi affrancato dal divieto di emettere sentenza in pendenza di ricusazione.

E' questo il caso, per esempio, che aveva indotto il Pretore di Ancona a rimettere gli atti alla Corte costituzionale, **rilevando come la sentenza n.10 del 1997 “non impedirebbe al prevenuto di trovare ad ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione” e “ non sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della stessa istanza di ricusazione, ancorché in base ad asseriti nuovi motivi”.**

Ne sono scaturite ben due ordinanze, con le quali il Giudice delle leggi ha sempre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni proposte **“in quanto la disposizione, caducata proprio nella parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo restasse paralizzato dall'abuso della richiesta di ricusazione, non fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità)”** (cfr. Corte Cost., ord. 28 luglio 1999, n.366; e, di identico tenore, ord. n.466 del 1998).

Che le ordinanze da ultimo citate rappresentino importanti (anzi, imprescindibili) chiavi di lettura per comprendere l'esatta portata della sentenza n.10 del 1997, è circostanza a chiare lettere affermata dalla stessa Corte costituzionale in una recentissima pronuncia (cfr. ord. n.285 del 2002).

Si trattava di una ordinanza di rimessione nella quale **la Corte d'appello di Torino dubitava, ancora una volta, della legittimità costituzionale dell'art. 37 comma 2 c.p.p. il quale, pur se letto alla luce della sentenza n.10 del 1997, “comporta per il giudice ricusato il divieto di ogni sorta di deliberazione anche di fronte alla reiterazione di istanza di ricusazione che appaia *ictu oculi* palesemente inammissibile ed infondata”.**

La Corte rilevava difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel caso concreto, rimproverando al giudice a quo di avere fatto un semplice accenno alla circostanza che nel corso dell'udienza di discussione sarebbe stata proposta una seconda dichiarazione di ricusazione - dopo quella presentata alla precedente udienza e dichiarata inammissibile - omettendo indicazioni circa la eventuale novità o meno dei motivi e la relativa pretestuosità. Una carenza di motivazione la quale appariva ancor più evidente **“alla luce di quanto questa Corte ha avuto modo di precisare nella giurisprudenza più recente – del tutto trascurata dal giudice a quo”**, vale a dire, le ordinanze n.366 del 1999 e la n.466 del 1998. Ed allora, non può negarsi che, nell'attuale sistema normativo - come risultante dai citati interventi del giudice costituzionale – **il giudice, raggiunto da plurime dichiarazioni di ricusazione, non sia più destinatario di un divieto di pronunciare sentenza non solo quando si trovi di fronte alla mera riproposizione di elementi già fatti oggetto di precedenti dichiarazioni di ricusazione, ma altresì quando, al di là del dato formale della novità degli elementi, gli argomenti adottati siano “speciosi”, “privi di serio raccordo con la realtà fattuale”, inconsistenti, vacui: in una parola, pretestuosi.**

Venendo al caso di specie, v'è innanzitutto da rilevare come, prima dell'apertura dell'udienza 29 aprile 2003 la Corte d'appello aveva statuito la **“palese inammissibilità” della dichiarazione di ricusazione per “macroscopica tardività”**: ciò, ad onta delle argomentazioni difensive, di per sé

legittimava il Collegio a procedere oltre nella deliberazione, in quanto argomenti letterali e sistematici, che saranno enunciati a suo tempo, conducono a disattendere l'isolato precedente giurisprudenziale invocato dalla difesa.

Ma è opinione del Collegio che la scansione temporale delle ultime battute del giudizio, le modalità di presentazione e, soprattutto, il contenuto stesso della settima dichiarazione di ricusazione (come già valutata dalla Corte d'appello) consentano di ritenere caducato nella fattispecie – ai sensi della giurisprudenza costituzionale testé ricordata – il divieto stesso di cui all'art.37 comma 2 c.p.p.

Come risulta dalla motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello in data 29 aprile 2003, posto che la causa di ricusazione andava individuata nella dichiarazione di chiusura del dibattimento, intervenuta all'udienza 16 aprile 2003, il ricusato ne aveva legale conoscenza, essendo rappresentato dai suoi difensori. La dichiarazione, depositata il 26 aprile, era dunque da considerarsi tardiva.

Consapevole di ciò, il ricusante aveva cercato di dimostrare il contrario, producendo un documento di parte, con il dichiarato obiettivo di dimostrare la sua conoscenza della chiusura del dibattimento in data compatibile con l'ammissibilità, sotto il profilo della tempestività, della propria dichiarazione: la Corte ribatteva che l'amplificazione multimediale della notizia rendeva "improbabile" che il ricusante non conoscesse lo sviluppo dell'udienza del 16 aprile, e tantomeno poteva ipotizzarsi che i suoi difensori non lo avessero costantemente informato, anche perché non risultava che egli avesse addebitato ai suoi avvocati una tanto grave violazione del mandato.

Orbene, non è chi non veda come la tardività della ricusazione – che lapidariamente la Corte d'appello qualifica "macroscopica" – sia di per sé sintomatica, tenuto conto del fatto che già pochi giorni prima il Tribunale aveva dovuto sospendere la deliberazione a causa della precedente dichiarazione di ricusazione ; a ciò si aggiunga la asserzione, da parte del ricusante, contro ogni logica e contro ogni evidenza, di non essere venuto immediatamente a conoscenza della chiusura del dibattimento dai suoi difensori ovvero dai mezzi di comunicazione.

Si trattava certamente, ad avviso della Corte d'appello prima ancora che del Tribunale, di una ricusazione affetta da palese inammissibilità, nell'ambito della quale il ricusante aveva tentato di aggirare l'insuperabile dato cronologico con argomenti privi di un serio raccordo con la realtà fattuale, e affetti da totale inconsistenza e vacuità; in una parola, pretestuosi e strumentali a ulteriormente procrastinare la pronuncia della sentenza.

Si è visto però come le difese abbiano omesso di misurarsi su questo terreno, chiedendo invece al Tribunale di ulteriormente soprassedere alla pronuncia della sentenza per due distinti ordini di argomenti:

- il divieto ex art. 37 comma 2 c.p.p. non sarebbe rimosso, nel caso di ordinanza "de plano" dichiarativa di inammissibilità, occorrendo in tale ipotesi attendere l'esito del ricorso per cassazione;
- neppure tale divieto sarebbe rimosso dalla ordinanza di rigetto della ricusazione: questa non sarebbe esecutiva, in quanto l'effetto della riattivazione dei poteri del giudice ricusato non costituisce l'oggetto di un dispositivo che l'ordinanza stessa non contiene, né potrebbe contenere.

Non sembri banale affrontare l'argomento riportando il testo della norma che interessa, secondo la quale ***"il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione"***.

Intanto, una prima notazione: la disposizione ricollega, nel suo significato letterale, la rimozione del divieto alla pronuncia dei provvedimenti (ovviamente negativi sulla ricusazione) da parte del giudice individuato a norma dell'art. 40 c.p.p., menzionandoli entrambi insieme e senza alcuna distinzione, con ciò evidentemente equiparandoli ai fini della loro rilevanza sul procedimento principale. E peraltro, manca del tutto qualsiasi riferimento alla loro irrevocabilità come condizione affinché possano esplicare il loro effetto, per così dire, di "riespansione" del potere del giudice di pronunciare sentenza.

Pronunciandosi in epoca precedente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art.47 comma 1 c.p.p. in tema di rimessione (oggi ulteriormente modificato con la recente novella) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. **Cass., S.U., 12 maggio 1995, Romanelli**)

aveva affermato che la sentenza pronunciata in violazione del divieto che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene "secundum eventum".

Il che equivaleva a riconoscere – in presenza di un congegno normativo all'epoca in tutto e per tutto analogo – come la violazione del divieto ex art. 47 comma 1 c.p.p., di per sé, non fosse produttiva di conseguenze in termini di invalidità della sentenza pur irregolarmente pronunciata, derivando la nullità unicamente dall'avvenuto accertamento dell'esistenza delle condizioni per disporre la rimessione del processo.

Esprimendo un orientamento assai più rigido di quello testé ricordato, il giudice di legittimità si è poi pronunciato, a sezioni semplici, sullo specifico tema che ci interessa (cfr. Cass., Sez. I, 12 giugno 1998, Gallo). Domandandosi "quali siano gli effetti processuali della violazione dell'art. 37 comma 2 c.p.p., indipendentemente dalla circostanza che trattasi di violazione ordinaria o (...) riconoscibile ex post" concludeva che tali effetti debbano necessariamente inquadrarsi nell'ambito delle nullità di cui all'art. 178 comma 1, lett. a) c.p.p. Dunque, discostandosi dall'orientamento della Sezioni Unite in tema di rimessione, la pronuncia riconduce alla violazione del divieto – in sé e per sé considerata e dunque indipendentemente dall'esito finale del procedimento incidentale – conseguenze di invalidità della sentenza pronunciata dal giudice raggiunto da ricusazione.

Ma, si aggiunge – ed è ciò che in questa sede principalmente interessa – "non vuole dirsi che l'art. 37 comma 2 c.p.p. vada interpretato nel senso che il giudice ricusato, prima di pronunciare sentenza, debba necessariamente attendere che il provvedimento di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione sia divenuto irrevocabile. Una tale conclusione non sarebbe infatti giustificata né alla luce dei principi generali né alla stregua del letterale tenore della disposizione in questione, posto che la decisione sulla ricusazione è adottata, per espressa disposizione di legge, con "ordinanza", e le ordinanze, a differenza delle sentenze (arg. ex art. 650 c.p.p.) sono per loro natura immediatamente esecutive, salvo che sia espressamente disposto altrimenti (come, ad esempio, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 310 comma 3 c.p.p.)".

Dunque - pur nell'ambito di un ordine di idee assai differente rispetto al percorso logico seguito dalle Sezioni Unite, tendente a ricollegare effetti alla mera violazione del divieto – **questo orientamento di legittimità esclude espressamente che la norma di cui all'art. 37 comma 2 c.p.p. debba essere interpretata ritenendo che il divieto in questione possa essere rimosso unicamente in presenza della irrevocabilità del provvedimento (di inammissibilità o di rigetto) del giudice della ricusazione.**

Più di recente, un'altra decisione (cfr. Cass., Sez. VI, 7 marzo 2000, Anello) riprende, in tema di ricusazione, i principi enunciati dalle Sezioni Unite: "la decisione emessa in violazione del divieto che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sulla ricusazione, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata".

Come si è visto, per sostenere l'interpretazione contraria, i difensori di Cesare Previti si sono richiamati ad un isolato precedente, che si pone in assoluta antitesi non solo con l'orientamento delle Sezioni Unite, ma anche con quello, da ultimo citato, che da esse parzialmente si era discostato: in tale decisione è infatti contenuto – peraltro come *obiter dictum*, essendo altro l'oggetto del ricorso - **l'inedito principio secondo cui la rimozione del divieto di emettere sentenza si verificherebbe solo in presenza della ordinanza reiettiva della ricusazione emessa in seguito a procedimento camerale; diversamente, nella ipotesi di inammissibilità pronunciata de plano, occorrerebbe attendere l'irrevocabilità del provvedimento.**

Intervenendo in sede di ricorso per cassazione avverso una ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione (e dunque nell'ambito del procedimento incidentale) e per di più in una fattispecie concreta in cui giudice di merito aveva pronunciato sentenza prima della decisione della Corte d'appello, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la

sentenza n.10 del 1997, la Corte di cassazione, nella sostanza andando oltre il thema decidendum, si è spinta ad enunciare il ricordato principio di diritto.

Infatti, l'oggetto specifico della doglianza era rappresentato (come è dato ricostruire dalla motivazione della sentenza) dalla corretta interpretazione dell'art. 37 comma 2 c.p.p., nella sua formulazione conseguita agli interventi della Corte costituzionale, e dunque, se fosse da condividersi l'affermazione – contenuta nell'impugnata ordinanza – secondo la quale il giudice del processo principale aveva correttamente pronunciato sentenza in applicazione di quei principi, essendo pacifico che, nel caso concreto, il Tribunale non aveva neppure atteso che la Corte d'appello si pronunziasse sulla dichiarazione di ricusazione da ultimo presentata dall'imputato.

In ogni caso, in motivazione la Corte sostiene il principio di diritto enunciato facendo riferimento, da un lato, alla disciplina generale contenuta nell'art. 588 comma 1 c.p.p. e, dall'altro, al regime speciale di cui all'art.127 comma 8 c.p.p. in relazione ai provvedimenti emessi a seguito di udienza camerale. In sostanza, “in tema di ricusazione, in particolare, i soli provvedimenti che si sottraggono alla ricordata regola generale (art. 588 comma 1 c.p.p.) sono quelli che incidono nel merito della controversia. E ciò in virtù dell'espresso richiamo all'art.127 c.p.p., contenuto nell'art.41 comma 3 c.p.p.”.

A ciò si devono aggiungere – prosegue la Corte - considerazioni relative alla ratio del sistema così ricostruito, ricollegandosi al sistema di garanzie allestito per il caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione (divieto, per il giudice ricusato di compiere qualunque atto del procedimento; potere del giudice della ricusazione di determinare la sorte degli atti compiuti da quest'ultimo; sostituzione del giudice ricusato) : in tutti questi casi, l'immediata esecutività del provvedimento “sul merito della ricusazione” sarebbe “coerente all'esigenza di restituire sollecitamente all'esercizio dei compiti giurisdizionali la naturale terzietà e la necessaria trasparenza, fuori dai condizionamenti, ancorché soltanto soggettivi, indotti dalla presenza dello “iudex suspectus””.

Ulteriore intervento della Suprema Corte sul tema de quo si rinviene pochi mesi dopo, sia pure nell'ambito di un ricorso per abnormità, in una vicenda processuale collegata alla presente e riguardante la posizione del coimputato Giovanni Acampora, nei confronti del quale si è proceduto separatamente nelle forme del giudizio abbreviato.

Poiché l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale - reiettiva di istanza di rinvio della deliberazione, avanzata dalla difesa in virtù della pendenza di ricorso per cassazione sulla declaratoria di inammissibilità della ricusazione – era stata avanzata nelle forme del ricorso immediato per abnormità, in quella occasione il giudice di legittimità non ebbe ad enunciare principio di diritto, limitandosi a rilevare la non ascrivibilità del provvedimento de quo al genus di quelli affetti da siffatta patologia processuale. Tuttavia, nel dare conto della esistenza di pronunzie contrastanti “in subiecta materia”, la Cassazione faceva rilevare **“la mancanza, nel disposto dell'art. 37 comma 2, della indicazione relativa all'irrevocabilità dell'ordinanza, tanto meno con riferimento alla procedura seguita nel relativo procedimento”**.

Ed allora, al Tribunale, proprio partendo da quest'ultima semplice – ma decisiva – constatazione, non resta che osservare come la soluzione interpretativa (come si notava, del tutto isolata in giurisprudenza, tanto da non potersi neppure parlare di “indirizzo” giurisprudenziale) propugnata dalle difese si ponga in stridente contrasto non solo con la lettera della legge (che, appunto, non autorizza alcuna distinzione fra i due provvedimenti, e men che meno autorizza ad esigere per uno solo di essi il requisito della irrevocabilità ai fini della rimozione del divieto) ma altresì con la razionalità dell'intero sistema, prima di tutto in termini di compatibilità con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Non solo: essa (come è dimostrato dalla fattispecie concreta che ci occupa) fungerebbe da stimolo ed incentivo per iniziative ab origine colpite dai vizi più gravi sul piano della ammissibilità, quale quelli, ad esempio, riscontrabili in ipotesi di dichiarazioni presentate da soggetto non legittimato, ovvero totalmente prive di motivi, ovvero ancora fuori dai termini di legge. Tutte ipotesi nelle quali, alla stregua della decisione qui criticata, l'ovvio ricorso alla procedura de plano imporrebbe una prolungata sospensione del procedimento principale, in attesa che la Corte di cassazione esamini il ricorso eventualmente presentato.

Il contrario dovrebbe invece avvenire con riferimento alle iniziative di ricusazione che, avendo superato positivamente il vaglio di ammissibilità formale nonché quello sulla loro manifesta infondatezza nel merito, si concludano con procedura camerale: in questi casi infatti, secondo il

precedente invocato dalla difesa, il divieto di pronunciare sentenza sarebbe rimosso dalla decisione nel merito della Corte d'Appello, giusta l'applicazione dell'art. 127 comma 8 c.p.p., secondo il quale l'impugnazione del provvedimento non ne sospende l'esecuzione.

Proprio seguendo l'ordine di idee della Suprema Corte, che ricollega l'immediata esecutività dell'ordinanza ex art. 127 comma 8 alla esigenza di sollecitamente ripristinare la "naturale terzietà" e la "necessaria trasparenza" pregiudicate dalla presenza del giudice nei cui confronti sia stata accolta dichiarazione di ricusazione, occorre anche valutare gli effetti sul procedimento principale delle dichiarazioni di ricusazione "non accolte", vuoi perché dichiarate de plano inammissibili, vuoi perché respinte in seguito a procedura camerale. Come appare evidente, il ricusante la cui dichiarazione sia colpita dai più gravi vizi "lucrerebbe", alla stregua della soluzione interpretativa sposata dalla difesa, una sospensione del procedimento assai più prolungata; per le dichiarazioni di ricusazione le quali, supratutto il vagli di ammissibilità, siano comunque respinte, il procedimento potrà continuare ed il giudice ricusato emettere sentenza, senza attendere l'esito della eventuale impugnazione. In altre parole, nel caso che ci occupa, sarebbe imposto di arrestarsi sulla soglia della camera di consiglio ad un giudice raggiunto da dichiarazione di ricusazione, come nella specie è avvenuto, colpita da "eclatante tardività" e di arrestarsi sino a quando l'ordinanza di inammissibilità non sia divenuta irrevocabile.

In sintesi, il Collegio ritiene di poter procedere oggi alla deliberazione della sentenza in quanto la dichiarazione di ricusazione da ultimo presentata (e già dichiarata inammissibile dalla competente Corte d'appello, la cui ordinanza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, sezione VI, all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 8 luglio 2003) rientra nelle ipotesi per le quali la Corte Costituzionale ha statuito il venir meno del divieto di emettere sentenza. Ed in ogni caso, il Tribunale, per gli argomenti sopra esposti – ed alla luce dei prevalenti indirizzi di legittimità – ritiene di dover disattendere gli argomenti proposti dalla difesa di Cesare Previti.

B) La questione della competenza per territorio

Già oggetto di approfondita discussione e valutazione nella fase delle questioni preliminari, la questione sulla competenza per territorio del Tribunale di Milano è stata ripresa dalla difesa Previti nel corso dell'arringa finale, traendo spunto da un passo della motivazione con quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta di rimessione del processo presentata da tutti gli imputati, ad eccezione di Vittorio Metta.

Sostengono in particolare i difensori che il citato brano della motivazione avrebbe in sostanza "imposto" al Tribunale l'acquisizione, anche in fase di discussione, di TUTTI i documenti ai quali la difesa aveva fatto riferimento, ivi compresi alcuni verbali di dichiarazioni che il Collegio avrebbe dovuto "estrapolare" da un fascicolo tuttora pendente in fase di indagini preliminari, nei confronti di ignoti, di cui il presente rappresenta uno "stralcio".

Come è agevole rilevare dai verbali d'udienza, il Tribunale riteneva la superfluità di questi verbali ai fini de quibus e l'imputato avanzava dichiarazione di ricusazione contro i giudici, ritenendo quel provvedimento espressivo di "malafede e dolosa scorrettezza" e dunque, sintomatico di "grave inimicizia" nei suoi confronti.

Riprendendo le fila del discorso, il Tribunale conferma oggi in toto il contenuto della ordinanza emessa in fase preliminare, reputando le osservazioni in allora svolte in nulla scalfite dagli avvenimenti successivi, ed anzi confermate da sopravvenute decisioni della Corte di cassazione.

Vale la pena di riassumere quali sarebbero, ad avviso dei difensori, le "novità" documentali che dovrebbero oggi indurre il Tribunale ad emettere sentenza di incompetenza in favore della Autorità Giudiziaria di Perugia: la copia del registro delle notizie di reato di quella Procura, dalla quale emerge la prova di una iscrizione, antecedente a quella milanese, per il reato di cui all'art.326 c.p.; verbali di dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ministero perugino in epoca antecedente a quella iscrizione (ossia quando il procedimento era iscritto al modello 45, dei fatti non costituenti notizia di reato) nei quali sarebbero state poste domande relative ad alcuni degli attuali imputati.

Sotto il primo profilo, rileva il Tribunale come basti leggere rapidamente l'ordinanza emessa in data 14 luglio 2000 per rendersi conto di come il dato di cui si assume oggi la "novità" fosse in realtà (al

di là della materiale acquisizione della copia del registro di Perugia) ben presente al Collegio, che lo aveva ampiamente valutato, giungendo alla conclusione della irrilevanza della priorità di iscrizione di un **fatto (rivelazione di segreto d'ufficio) del tutto diverso da quello di corruzione giudiziaria**, per di più attribuito a persone diverse da giudici del distretto di Roma, come reso evidente dalla successiva trasmissione del fascicolo per competenza alla Procura della Repubblica di quest'ultima città. E' appena il caso di far notare, infatti, come la Procura perugina sia, ex art.11 c.p.p., territorialmente competente a conoscere dei reati commessi da magistrati della sede capitolina, cosa che rende implicito, ma indiscutibile, che il reato di cui all'art.326 c.p. era attribuito a ignoti, e tuttavia a persone diverse da magistrati romani.

Una conclusione che si ribadisce con assoluta fermezza oggi, anche alla luce di recentissime pronunzie di legittimità che chiariscono i principi che debbono presiedere alla applicazione del criterio residuale di attribuzione della competenza.

Pronunziando in una fattispecie concreta in cui la difesa lamentava la violazione dell'art.9 c.p.p. nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art.416 bis c.p.p., in quanto vi era stata una precedente iscrizione – da parte di altro ufficio del pubblico ministero – per il reato di cui all'art.416 c.p. riguardante i “medesimi fatti e gran parte dei numerosi indagati del presente procedimento”, la Corte disattendeva l'eccezione, precisando che **“in materia di competenza il legislatore, per assicurare gli obbiettivi di una determinazione chiara della medesima ed una necessaria speditezza processuale, attribuisce rilievo a taluni dati formali, come la residenza, la dimora o il domicilio dell'imputato ovvero la prima iscrizione in ordine di tempo della medesima notitia criminis”** (cfr. Cass., Sez. II, 11 febbraio 2003, **Monnier**).

Dopo avere osservato che “al rilievo difensivo (...) non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare uno spostamento della competenza “ratione loci”, **ove si consideri l'autonomia ontologica e strutturale del delitto di cui all'art.416 bis c.p. rispetto a quello contemplato dall'art.416 dello stesso codice**”, la Corte si intrattiene sulla “distinta veste giuridica” attribuita dal legislatore a “fatti criminosi naturaliter diversi”: l'unico estremo comune ad ambedue le fattispecie è rappresentato dalla presenza di un insieme di soggetti che si riuniscono e si organizzano per il perseguimento di obiettivi comuni; quella mafiosa, però, non necessariamente si costituisce per commettere delitti; inoltre, elemento caratterizzante l'associazione mafiosa consiste nell'avvalersi della forza di intimidazione nascente dal vincolo che, insorto tra i componenti, determina uno stato di assoggettamento e d'omertà imposto tra i medesimi ed ai terzi.

La Corte respinge poi l'ulteriore affermazione difensiva secondo la quale occorrerebbe rifarsi alla prima iscrizione del “fatto” per cui si procede, facendo notare come – e non certo casualmente – tale espressione sia assente dal testo dell'art. 9 comma 3 c.p.p..

“In materia di competenza – prosegue la Corte - il legislatore, per assicurare gli obbiettivi di una determinazione chiara della medesima ed una necessaria speditezza processuale, attribuisce rilievo a taluni dati formali, come la residenza, la dimora o il domicilio dell'imputato, ovvero la prima iscrizione in ordine di tempo della medesima notitia criminis”. Pertanto *“non è necessaria un'approfondita disamina e valutazione dell'intero complesso degli atti e del loro contenuto e del “fatto” ricostruito anche nel prosieguo delle indagini, proprio perché la statuizione ha preso in considerazione il dato estrinseco della prima iscrizione della mera notizia. Indubbiamente non è la sola indicazione del titolo di reato ad attribuire la competenza, ma tale estremo assume una sua significativa rilevanza ove ad essa corrisponda la sostanziale diversità della condotta presa in esame. (...) Sotto il profilo astratto e formale (l'unico che al riguardo interessa) altro è una associazione costituita per fini di contrabbando, altro è una associazione di tipo mafioso (...).*

D'altronde, ove si prescindesse dall'aspetto formale, verrebbe ad essere travisato il significato stesso dell'espressione normativa, che s'arresta al momento iniziale dell'indagine attraverso l'indicazione dell'ufficio, che “per primo” ha provveduto all'iscrizione”.

In un altro caso, la Suprema Corte ha reputato irrilevante, ai fini de quibus, l'analisi degli atti compiuti dal pubblico ministero, ad esempio, la proposizione di domande relative ad un fatto criminoso – un omicidio – in assenza della relativa iscrizione (Cass. Sez. VI, 11 ottobre 2000, **Cuomo**).

Dunque, come già opinava il Tribunale nella citata ordinanza in data 14 luglio 2000, nessuno spazio ad approcci di tipo “valutativo” circa il contenuto degli atti di indagine: per potere efficacemente assolvere la loro funzione in modo il più possibile oggettivo, i criteri attributivi della competenza debbono essere ancorati a dati formali, certi e chiari ; tali, comunque, da scongiurare eccessivi margini di opinabilità in una materia tanto delicata, che coinvolge le tematiche relative alla individuazione del giudice naturale e quelle della necessaria speditezza processuale.

E, ripete il Tribunale, posto che nelle ultime battute del dibattimento anche le difese sono parse consapevoli della inapplicabilità del criterio principale ex art.8 c.p.p., nonché del criterio sussidiario relativo alle residenza degli imputati (Felice Rovelli e Primarosa Battistella sono residenti all'estero), non resta che fare applicazione dell'art.9 comma 3 c.p.p., secondo le linee interpretative già ricavabili dalle norme – in particolare l'art.335 c.p.p. in tema di registro delle notizie di reato – e dal sistema, ma oggi enunciate in forma lineare e con accenti inequivocabili dalla Suprema Corte.

In conclusione, la vexata quaestio della competenza territoriale del Tribunale di Milano (senza dimenticare che, fin dall'epoca delle indagini preliminari la Suprema Corte ebbe ad intervenire ex professo sul tema, nell'ambito dei procedimenti incidentali de libertate, sempre affermando la competenza milanese) deve essere riportata, una volta per tutte, nei suoi esatti confini, in fatto ed in diritto.

In particolare, già nel lontano 26 giugno 1996, decidendo su un ricorso avverso una ordinanza emessa nell'ambito di questo procedimento dal Tribunale del riesame nei confronti di Attilio Pacifico, la Suprema Corte così si esprimeva: *“Corretta, in primo luogo, appare la determinazione della competenza, cui sono pervenuti i giudici di merito. Questi hanno preso atto della mancata identificazione del luogo consumativo del reato; per non essere noto né il luogo in cui si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo né quello in cui sarebbe avvenuto il pagamento ai destinatari della corruzione, con la conseguenza (i versamenti a favore degli Avvocati indagati essendo seguiti all'estero, ciò che però non integrerebbe la dazione consumativa della corruzione) del ricorso alle regole suppletive predisposte dall'art. 9 c.p.p..*

L'applicazione, infine, del criterio residuale del luogo corrispondente alla sede dell'ufficio del p.m. che per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di reato (ult. comma dell'art. 9 cit.) discende ineluttabilmente dal non essere individuabile l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (primo comma del ripetuto art. 9) e dalla presenza di una pluralità di indagati con innegabili differenti luoghi di residenza, dimora o domicilio, dal momento che i Rovelli risultano in modo incontestato risiedere all'estero, rendendosi in tal modo impraticabile il criterio del forum rei (previsto dal secondo comma dell'art. 9) .

Né sulla competenza può rilevare l'eventualità di indagini sul fatto del mancato reperimento agli atti o sparizione della procura speciale I.M.I. per il ricorso per Cassazione, delineato quale falso per soppressione ai sensi degli artt. 476,490 c.p., giacché trattasi di reato affatto estraneo al presente procedimento (ove, infatti, nell'addebito interlocutoriamente elevato, la scomparsa è semplicemente assunta in alternativa con l'omissione del deposito del documento; e in ogni caso non sarebbe reato più grave rispetto a quello dell'art .321 c.p., per lo meno quanto ai fatti successivi alla entrata in vigore n. 181 del 1992)”.

Sono seguite , ancora , le pronunzie di altre sezioni della Suprema Corte , sempre confermatrice della competenza milanese : Cass. Sez. VI , 26 giugno 1996 , Acampora ; Cass. Sez. I , 8 luglio 1999 , Verde ed altri .

E da ultimo, nelle more fra la pronunzia della sentenza ed il deposito della presente motivazione, la Suprema Corte è intervenuta, ancora una volta, sul tema della competenza per territorio per i delitti per i quali si procede.

Pronunciandosi su una seconda richiesta di rimessione dei processi presentata dall'attuale imputato Giovanni Acampora, la Corte, pur nell'ambito di una ordinanza con la quale tale richiesta era dichiarata inammissibile, osservava che ***“anche nel merito le richieste, nella parte relativa ai pretesi “elementi nuovi” sono manifestamente infondate, poiché non sembra potersi configurare la consapevolezza del p.m. di un elemento in grado di far modificare una decisione giurisdizionale sollecitata dalle parti, cioè l'eccezione di incompetenza per territorio, sulla quale si fonda la memoria esplicativa della richiesta di rimessione in esame, in quanto, secondo la stessa ammissione dell'istante ed i documenti allegati, l'iscrizione contro ignoti attiene al reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio) e, dopo le indagini espletate, il***

fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, segno evidente che quella di Perugia - a torto o fondatamente, ma ciò non interessa ai fini del discorso svolto dall'istante per suffragare la richiesta di rimessione – non ha ravvisato reati commessi da magistrati romani, in quanto, altrimenti, avrebbe ritenuto la sua competenza ex art. 11 c.p.p., mentre è stata la Procura capitolina ad inviare gli atti a quella di Milano” . (cfr. cass., Sez.VII, 15 maggio 2003, Acampora)”.

Ed allora, forte di questi interventi del giudice delle leggi, il Tribunale intende fare giustizia di qualsiasi approccio, tanto sostanzialista quanto approssimativo, tendente a far leva sull'essere i fatti collegati ad avvocati del foro di Roma e a sentenze emesse da giudici della capitale, attesa la inapplicabilità, per le ragioni abbondantemente spiegate nell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. , dei criteri ex art.8 c.p.p., ovvero sul fatto che (in ipotesi) il pubblico ministero di Perugia abbia posto alle persone informate dei fatti domande concernenti questo o quello fra gli attuali imputati Il dato di fatto che qui rileva è rappresentato dalla iscrizione (da parte della Procura della Repubblica presso questo Tribunale) dei reati di corruzione e di corruzione giudiziaria, alla quale la difesa contrappone altra iscrizione, senz'altro antecedente, bensì relativa ad altra e diversa notizia di reato (rivelazione di segreto d'ufficio , a carico di ignoti, ma certamente non attribuito a magistrati del distretto di Roma).

In termini di diritto, il solo quesito cui rilevi dare risposta è quello se possa essere considerata, rispetto alla notizia di reato di corruzione in atti giudiziari, preventiva iscrizione quella – effettuata in quel di Perugia – per rivelazione di segreto d'ufficio: un quesito al quale i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità impongono di dare risposta negativa.

C) Ulteriori cenni in tema di legittimo impedimento dell'imputato membro del Parlamento

La veste di membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana assunta, a far tempo dal 1994 e ininterrottamente mantenuta sino ad oggi , da parte dell'imputato Cesare Previti, ha determinato l'immanenza, nell'udienza preliminare e poi nel dibattimento, della tematica relativa alla contemporaneità di svolgimento delle udienze e dei lavori parlamentari. Tale situazione ha determinato, da subito, l'esigenza di una programmazione dei tempi del dibattimento che tenesse conto delle giornate in cui, di regola, alla Camera dei Deputati non sono previste sedute di votazione (lunedì, venerdì e sabato); d'altro canto, è accaduto che in diverse occasioni, i difensori di Cesare Previti (nei confronti del quale non si procedeva in contumacia) abbiano chiesto al Tribunale di rinviare l'udienza deducendo che l'onorevole era contemporaneamente impegnato in Parlamento.

Il Tribunale ha reso sul punto diverse ordinanze, alcune delle quali (anche quelle il cui dispositivo consacrava l'accoglimento delle richieste difensive) hanno rappresentato lo spunto per diverse dichiarazioni di riconsunzione dei giudici da parte del Previti, che costantemente intravedeva in esse quella malafede o dolosa scorrettezza del Tribunale che dovevano considerarsi, nella sua prospettiva, espressive di grave pregiudizio nei confronti. Quali fossero i propri orientamenti nella materia de qua , il Tribunale aveva chiarito fin dalle prime battute del dibattimento, allorché si era trovato ad esaminare una eccezione di nullità degli atti compiuti nell'udienza preliminare (e, conseguentemente, del decreto che dispone il giudizio) in quanto il giudice di quella fase aveva in alcune occasioni respinto istanze di rinvio per impedimento dell'imputato.

A quei principi ancora oggi il Tribunale intende richiamarsi (cfr. ordinanze in data 14 luglio e 9 ottobre 2000), aggiungendo che, all'udienza del 21 novembre 2001 era pronunciata ulteriore ordinanza, che teneva conto della sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2001, n.225 , nel frattempo intervenuta per risolvere un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei Deputati proprio avverso i citati provvedimenti di diniego del giudice dell'udienza preliminare.

Non si intende, ovviamente, in questa sede, riprendere gli argomenti in allora abbondantemente spesi per determinare le ricadute di quella decisione sul prosieguo del dibattimento: ad essi integralmente ci si richiama, semplicemente evidenziando come il Collegio abbia sempre rivendicato a sé (ossia alla giurisdizione ordinaria, secondo le ordinarie regole del processo) il compito di interpretare ed applicare le norme comuni sull'impedimento a comparire, anche laddove questo consista nel contemporaneo svolgimento di lavori parlamentari.

Ciò che oggi mette conto aggiungere riguarda l'esito delle dichiarazioni di ricsuzione cui si è fatto cenno, tutte sfociate in ordinanze di inammissibilità, poi confermate dalla Corte di cassazione: fra queste pronunzie di legittimità, intervenute nell'ambito dei vari procedimenti incidentali, ve n'è una (cfr. **Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2002, Previti**) che *“per valutare la correttezza o l'anomalia delle ordinanze adottate dal collegio giudicante”* le prende in esame sotto il profilo della *“conformità o meno di esse alla normativa e alla giurisprudenza in tema di impedimento dell'imputato a comparire”*.

Con analitica motivazione in fatto ed in diritto, corredata da ampi riferimenti a precedenti giurisprudenziali, anche in fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha in quella occasione integralmente confermato gli orientamenti espressi da questo Collegio, enunciando i seguenti principi di diritto: *“La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza ben può costituire legittimo impedimento per fondare la richiesta di rinvio del dibattimento da parte dell'imputato parlamentare. Poiché la legge (art.486 comma 1 c.p.p. vecchio testo e art.420 ter comma 1 c.p.p.) prescrive che il giudice disponga il rinvio ad una nuova udienza quando “risulta” che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, l'imputato membro del Parlamento, direttamente o tramite il difensore, al momento della richiesta di rinvio, deve fornire idonea prova dell'assoluto impedimento derivante dall'esercizio delle funzioni parlamentari.*

Quando tale prova sia insufficiente o attualmente impossibile, come nel caso in cui l'impedimento venga addotto con riferimento a momento futuro rispetto alla presentazione della richiesta di rinvio, poiché l'impedimento è connesso all'esercizio delle funzioni parlamentari e non alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur senza averne l'obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell'impedimento”.

Anche in materia di legittimo impedimento, dunque, i percorsi interpretativi seguiti dal Tribunale durante questo dibattimento hanno ricevuto il concreto e specifico avallo della Corte di Cassazione.